

3) La Perfect Care Distribution SRL supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 138 del 28.3.2022.

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2023 — Transgourmet Ibérica / EUIPO — Aldi (Gourmet)

(Causa T-102/22) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo Gourmet – Marchio nazionale denominativo anteriore GOURMET – Motivo di nullità relativa – Carattere distintivo del marchio anteriore – Uso effettivo del marchio anteriore – Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo»)

(2023/C 134/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Transgourmet Ibérica, SAU (Gerona, Spagna) (rappresentanti: C. Duch Fonoll e I. Osinaga Lozano, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 dicembre 2021 (procedimento R 862/2021-2).

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 dicembre 2021 (procedimento R 862/2021-2) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) L'EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché tutte quelle sostenute dalla Transgourmet Ibérica, SAU.

⁽¹⁾ GU C 165 del 19.4.2022.

Sentenza del Tribunale del 1 marzo 2023 — Lifestyle Equities / EUIPO — Greenwich Polo Club (GREENWICH POLO CLUB GPC 2002)

(Causa T-217/22) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo GREENWICH POLO CLUB GPC 2002 – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore BEVERLY HILLS POLO CLUB – Motivo di nullità relativa – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2023/C 134/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lifestyle Equities CV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Terpstra, avvocato)